

Codice A2009C

D.D. 22 maggio 2025, n. 157

Legge regionale n. 1/2025, articolo 7 - D.G.R. n. 4-1099 del 12 maggio 2025. Accertamento sul cap. 36239/2025 e contestuale impegno della somma di euro 1.000.000,00 sul cap. 168757/2025, a favore di Finpiemonte S.p.A.. Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di gestione della Misura (CIG B6EEF312B5). Impegno di spesa di Euro 90.008,89 (IVA inclusa) a favore di Finpiemonte ...



ATTO DD 157/A2009C/2025

DEL 22/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2009C - Commercio e terziario - Tutela dei consumatori

OGGETTO: Legge regionale n. 1/2025, articolo 7 - D.G.R. n. 4-1099 del 12 maggio 2025. Accertamento sul cap. 36239/2025 e contestuale impegno della somma di euro 1.000.000,00 sul cap. 168757/2025, a favore di Finpiemonte S.p.A.. Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di gestione della Misura (CIG B6EEF312B5). Impegno di spesa di Euro 90.008,89 (IVA inclusa) a favore di Finpiemonte sul cap. 113982 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, per la copertura degli oneri di gestione relativi alle annualità 2025 e 2026. Spesa di Euro 35,00 per il versamento del contributo a favore di ANAC sul cap. 144926 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, anno 2025.

Premesso che l'articolo 7 della legge regionale n. 1/2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)", al fine di contrastare gli effetti negativi connessi ai tempi di completamento dell'opera infrastrutturale strategica di interesse regionale di raddoppio stradale del tunnel Tenda, sancisce che la Giunta regionale è autorizzata a individuare le attività economiche beneficiarie di un contributo a fondo perduto presenti nei Comuni di Limone Piemonte, Vernante, Robilante, Roccavione e Borgo San Dalmazzo ed a destinare complessivamente euro 1.000.000,00, precisando che:

- il ristoro è da modulare in misura decrescente in funzione della distanza del comune rispetto all'imbocco del tunnel nel rispetto di specifici massimali ivi indicati (commi 1 e 5);
- le imprese devono risultare attive e con sede legale o unità locale nei comuni sopra citati (comma 2);
- i Codici ATECO delle attività destinarie del contributo sono quelli individuati dal medesimo articolo, ai commi 3, 4, 5 e 6 ed agli Allegati B, C e D alla medesima legge regionale;
- i ristori sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della

Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e dal regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis (comma 7).

Dato atto che con D.G.R. n. 4-1099 del 12 maggio 2025 recante “*Legge regionale n. 1/2025, articolo 7. Approvazione della misura per il ristoro, anno 2025, a favore delle attività economiche per compensare gli effetti negativi connessi ai tempi di completamento dei cantieri di raddoppio stradale del tunnel Tenda. Dotazione finanziaria di euro 1.000.000,00 sul capitolo n. 168757/2025 del bilancio gestionale finanziario 2025-2027, annualità 2025.*” è stato disposto:

- di approvare, in attuazione all’articolo 7 della legge regionale n. 1/2025, la Misura, di cui all’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per il ristoro, anno 2025, a favore delle attività economiche per compensare gli effetti negativi connessi ai tempi di completamento dei cantieri di raddoppio stradale del tunnel Tenda, con una dotazione finanziaria di euro 1.000.000,00;
- che il provvedimento:
 - per l’importo non superiore ad euro 95.000,00 (IVA inclusa), quale spesa stimata per l’eventuale affidamento della gestione della misura di cui sopra, trova copertura sul capitolo n. 113982, nell’ambito della Missione 14, Programma 02, del Bilancio di previsione gestionale finanziario 2025-2027, annualità 2025-2026;
 - per l’importo non superiore ad euro 26.000,00 (esenti IVA), quale costo stimato per la configurazione della piattaforma informatica che verrà utilizzata dall’eventuale soggetto gestore della Misura ai fini dell’istruttoria e della relativa concessione dell’agevolazione, nonché dai beneficiari per la presentazione delle domande di contributo, trova copertura sul capitolo n. 208052, nell’ambito della Missione 01, Programma 08, del Bilancio di previsione gestionale finanziario 2025-2027, annualità 2025;
- di demandare la Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore “Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori”, l’adozione degli atti e provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

Al fine di attuare quanto disposto dalla Giunta regionale con la citata D.G.R. n. 4-1099 del 12 maggio 2025 e con la relativa scheda tecnica di misura, di cui è parte integrante e sostanziale, il Settore regionale “Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori” valuta il ricorso a Finpiemonte, quale soggetto terzo per la gestione della Misura “Legge regionale n. 1/2025, articolo 7. Ristori a favore delle attività economiche per compensare gli effetti negativi connessi ai tempi di completamento dei cantieri di raddoppio stradale del tunnel Tenda. Anno 2025” dato atto che Finpiemonte S.p.A., organismo partecipato dalla Regione Piemonte operante in regime di in house providing strumentale:

- persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie ad una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione per il sostegno, lo sviluppo, l’ammodernamento e il finanziamento di iniziative economiche nell’ambito del territorio regionale;
- può fornire un servizio organico ed immediato, dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l’applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione previste dalla L. n. 241/1990 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché un sistema di contabilità analitica;
- ha una esperienza pluriennale nella gestione di procedimenti amministrativi e una comprovata competenza nella gestione di procedure pubbliche di acquisto di beni e servizi, ivi comprese quelle relative alla gestione del personale previste all’art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, nonché una struttura organizzativa di consolidata esperienza e capacità tecnica maturate nella gestione di misure analoghe a quella in

oggetto e con particolare riferimento alla erogazione di agevolazioni quali contributi a fondo perduto e abbuoni di interesse;

- ha una pluriennale esperienza nella gestione di misure attuate tramite fondi rotativi e contributi a fondo perduto, anche in qualità di organismo intermedio, nonché di misure attuate tramite strumenti di ingegneria finanziaria.

Posto che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.lgs. 36/2023, è consentito alle amministrazioni pubbliche ricorrere all'affidamento a società in house di lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo medesimo;

rilevato di dover procedere, al fine di attestare il rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023 sopra richiamato:

- a. alla valutazione sulla congruità economica dell'offerta avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
- b. a motivare il mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Ritenuto che:

con riferimento al punto a., la congruità viene valutata rispetto alla vigente normativa regionale (D.G.R. n. 2-6472 del 16 febbraio 2018, D.D. 43/A10000 del 27 febbraio 2018, D.G.R. n. 21-6536 del 20/02/2023, D.D. n. 80/1000/A del 24/02/2023 e D.D. n. 91 A/1000/A del 28/02/2023);

con riferimento al punto b., la scelta di avvalersi dei servizi in house di Finpiemonte S.p.A. è giustificata dal fatto che l'opzione di mercato determinerebbe una maggiore onerosità per gli uffici regionali nella collaborazione con un soggetto privo del patrimonio di relazioni istituzionali e conoscenze finanziarie ed amministrative possedute Finpiemonte S.p.A.;

relativamente al beneficio in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio offerto si evidenziano le considerazioni già espresse nei punti precedenti relativamente:

- alla consolidata e profonda conoscenza dell'organizzazione regionale, delle sue procedure, degli strumenti e delle strategie;
- al perseguimento esclusivamente di finalità di pubblico interesse e, grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, allo svolgimento di attività strumentali alle funzioni della Regione;
- alla disponibilità di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione previste dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché di un adeguato sistema di contabilità analitica;
- all'esperienza pluriennale nella gestione di misure attuate tramite fondi rotativi e contributi a fondo perduto, anche in qualità di organismo intermedio, nonché di misure attuate tramite strumenti di ingegneria finanziaria.

Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni su esposte e sulla base della Convenzione Quadro, approvata con D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, individuare Finpiemonte S.p.A., quale soggetto gestore della Misura "Ristori a favore delle attività economiche per compensare gli effetti negativi connessi ai tempi di completamento dei cantieri di raddoppio stradale del tunnel Tenda".

Dato atto che l'affidamento della gestione della suddetta Misura è adottato in conformità alla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a." approvata con D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, sottoscritta in data 14/07/2022.

Visti in particolare:

- la Delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 che ha deliberato l'iscrizione della Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.;
- l'art. 7 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la D.G.R. n. 33 - 5720 del 30/09/2022 recante L.R. 26/07/2007, n. 17 e s.m.i. Approvazione dello "Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.";
- la D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 recante Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017. "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di "in house providing" per la Regione Piemonte";
- la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 recante "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)";
- la D.D. n. 43/A10000 del 27/02/2018 con cui è stato adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a., in attuazione della D.G.R. n. 2-6472 sopra citata;
- la D.G.R. n. 21-6536 del 20/02/2023 "D.G.R. 16/02/2018, n. 2-6472: "Approvazione metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, d. lgs. 50/2016 s.m.i.). - Integrazione."";
- la D.D. n. 80/1000/A del 24/02/2023 "D.D. A10000 del 27/02/2018, n. 43. "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della D.G.R. n. 2-6472 del 16.2.2018" – Integrazione.";
- la D.D. n. 91 A/1000/A del 28/02/2023 "D.D. n. 80/A1000A/2023 del 24 febbraio 2023. Rettifica per mero errore materiale".

Considerato che:

- l'art. 23 comma 5 del con D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che gli obblighi di trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) delle informazioni necessarie allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo vita dei contratti si applicano anche agli affidamenti alle società in house;
- con Delibera n. 261 del 20 giugno 2023, sempre in ottemperanza a quanto previsto dal succitato art. 23 comma 5, ANAC ha individuato le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche di cui all'art. 25 del medesimo decreto;
- l'ANAC ha pubblicato sul proprio Portale un elenco di FAQ relative alla digitalizzazione dei contratti pubblici, tra le altre ha chiarito al punto D.7. la necessità dell'acquisizione del codice CIG anche per gli affidamenti in house ai fini dell'identificazione univoca della procedura di affidamento;
- come da indicazioni pervenute via mail dal Settore Trasparenza e Anticorruzione in data 12 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e per il rilascio del CIG, è stata utilizzata la piattaforma telematica Sintel;
- al fine di ottemperare al citato art. 23 comma 5 del D.Lgs 36/2023, in data 16/05/2025 è stata attivata la procedura per l'affidamento in house a Finpiemonte S.p.A. (codice identificativo procedura n. 201605486), tramite la piattaforma Sintel;
- Finpiemonte ha presentato in data 19/05/2025, attraverso la suddetta piattaforma Sintel, un'offerta di servizio per la realizzazione delle attività connesse alla gestione della Misura

“Ristori a favore delle attività economiche per compensare gli effetti negativi connessi ai tempi di completamento dei cantieri di raddoppio stradale del tunnel Tenda”;

- ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 del 31 marzo 2023, è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità dell’offerta economica presentata da Finpiemonte, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, in quanto il costo delle attività offerte è valorizzato in conformità con l’attuale metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica di cui alla sopra richiamata D.D. n. 43 del 27.02.2018, come integrata con la D.D. n. 80/A1000A/2023 del 24 febbraio 2023, come rettificata dalla D.D. n. 91/A1000A/2023 del 28 febbraio 2023, e pertanto si ritiene di approvarla relativamente all’intera durata indicata nello schema di Contratto oggetto di approvazione del presente provvedimento (sino al 31/12/2027);
- sono state verificate, la completezza e la coerenza delle voci incluse nell’offerta rispetto alla richiesta formulata;
- il codice identificativo di gara (CIG) acquisito tramite la piattaforma SINTEL è: B6EEF312B5;
- dato atto che, ai sensi della delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2024 (GU Serie Generale n. 9, anno 165), la stazione appaltante, tenuto conto dell’importo del presente affidamento, deve provvedere al versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005);

con la presente determinazione si procede altresì:

- ad affidare a Finpiemonte S.p.A. la gestione delle attività relative alla Misura “Legge regionale n. 1/2025, articolo 7. Ristori a favore delle attività economiche per compensare gli effetti negativi connessi ai tempi di completamento dei cantieri di raddoppio stradale del tunnel Tenda. Anno 2025” per l’attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 4-1099 del 12 maggio 2025 e dalla relativa scheda tecnica;
- ad approvare l’offerta di servizio presentata da Finpiemonte S.p.A. in data 19/05/2025 attraverso la piattaforma di approvvigionamento virtuale Sintel ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 per la realizzazione delle attività connesse alla gestione e controllo della Misura sopra citata;
- ad approvare lo schema di contratto (Allegato 1 alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale) tra Regione Piemonte e Finpiemonte, per l’affidamento delle attività di gestione della Misura “Legge regionale n. 1/2025, articolo 7. Ristori a favore delle attività economiche per compensare gli effetti negativi connessi ai tempi di completamento dei cantieri di raddoppio stradale del tunnel Tenda. Anno 2025”;
- ad accertare la somma di euro 1.000.000,00 sul capitolo E36239 e contestualmente a impegnare tale importo sul capitolo 168757 nell’ambito della Missione 14, Programma 02, Titolo 1, del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, a favore di Finpiemonte S.p.A, per la dotazione finanziaria della predetta Misura;
- dare atto che il presente accertamento non è già stato assunto con precedenti atti amministrativi;
- a prevedere che il trasferimento della dotazione finanziaria della Misura avverrà a seguito di specifica richiesta da parte di Finpiemonte S.p.A.;
- a impegnare, a copertura degli oneri di gestione derivanti dal citato affidamento, la somma complessiva di Euro 90.008,89 (IVA inclusa) a favore di Finpiemonte S.p.A. (cod. beneficiario 12613), sul capitolo 113982, - Missione 14, Programma 02, Titolo 1 - del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, ripartiti sulle annualità 2025-2026 come sotto determinato;
- a dare atto che la spesa relativa al Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e ai sensi della delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023) per un importo pari a Euro 35,00 è garantita dall’impegno 2025/8567, assunto sul capitolo 144926 (Missione 01, Programma 01 del bilancio finanziario gestionale, annualità 2025) dalla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, come confermato in data 21/05/2025;

- a demandare a Finpiemonte S.p.A. la realizzazione dell'Avviso pubblico rivolto ai beneficiari individuati dalla scheda tecnica allegata alla D.G.R. n. 4-1099 del 12 maggio 2025, per la presentazione della domanda per accedere ai contributi ivi previsti. Tale avviso dovrà, altresì, stabilire i termini per la presentazione delle domande, nonché tutti gli altri elementi necessari alla partecipazione alla Misura.

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica come previsto dall'art. 27 del Regolamento del 16 Luglio 2021 n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale";

verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011.

Dato atto che:

- sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.
- sono rispettati gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.
- il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio;
- gli importi dovuti a Finpiemonte S.p.a., quale compenso per le attività svolte, verranno liquidati a seguito di emissione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso;
- per l'importo della gara in oggetto Finpiemonte S.p.A., in qualità di operatore economico, è esente dal versamento del contributo a favore di ANAC.

Precisato di individuare, nel firmatario del presente provvedimento, Dott. Claudio Marocco, il Responsabile del procedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge n. 241 del 7/08/1990 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 12 relativo ai "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici";
- la L.R. n. 14 del 14/10/2014 recante "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- il D.Lgs. n. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la L.R. n. 17 del 26 luglio 2007, con cui è stato riorganizzato l'istituto finanziario regionale piemontese Finpiemonte S.p.A., a cui è stato attribuito il ruolo di società finanziaria

regionale a sostegno dello sviluppo della ricerca e della competitività sul territorio";

- la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- la L.R. 27 febbraio 2025, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)";
- la L.R. 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- la D.G.R. n. 4-1099 del 12 maggio 2025 "Legge regionale n. 1/2025, articolo 7. Approvazione della misura per il ristoro, anno 2025, a favore delle attività economiche per compensare gli effetti negativi connessi ai tempi di completamento dei cantieri di raddoppio stradale del tunnel Tenda. Dotazione finanziaria di euro 1.000.000,00 sul capitolo n. 168757/2025 del bilancio gestionale finanziario 2025-2027, annualità 2025.";;

determina

per le motivazioni che qui si richiamano integralmente

- di individuare Finpiemonte S.p.A. quale soggetto gestore della Misura "Legge regionale n. 1/2025, articolo 7. Ristori a favore delle attività economiche per compensare gli effetti negativi connessi ai tempi di completamento dei cantieri di raddoppio stradale del tunnel Tenda. Anno 2025" per l'attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 4-1099 del 12 maggio 2025 e dalla relativa scheda tecnica;
- di approvare l'offerta di servizio presentata da Finpiemonte S.p.A. in data 19/05/2025 attraverso la piattaforma di approvvigionamento virtuale Sintel ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D.Lgs n. 36/2023 per la realizzazione delle attività connesse alla gestione e controllo della Misura sopra citata e incluse nello schema di contratto di cui al punto successivo per la durata indicata all'art. 5 dello schema di Contratto oggetto di approvazione del presente provvedimento, in coerenza con il sistema di tariffazione descritto dai provvedimenti in materia di congruità;
- di approvare lo schema di contratto (Allegato 1 alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale) tra Regione Piemonte e Finpiemonte, per l'affidamento delle attività di gestione della Misura "Legge regionale n. 1/2025, articolo 7. Ristori a favore delle attività economiche per compensare gli effetti negativi connessi ai tempi di completamento dei cantieri di raddoppio stradale del tunnel Tenda. Anno 2025" per la durata indicata all'art. 5 dello schema di Contratto approvato con il presente atto;
- di accertare la somma di euro 1.000.000,00, derivante da restituzioni da parte di Finpiemonte S.p.A. (codice beneficiario 12613) di fondi relativi a bandi chiusi, sul capitolo E36239 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A - elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che il presente accertamento non è già stato assunto con precedenti atti amministrativi;
- di impegnare l'importo di Euro 1.000.000,00 sul capitolo 168757 del bilancio finanziario

gestionale 2025-2027, annualità 2025 nell'ambito della Missione 14 Programma 02 Titolo 1, a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice beneficiario 12613) per la dotazione finanziaria della predetta Misura;

- di prevedere che il trasferimento della dotazione finanziaria della Misura avverrà a seguito di specifica richiesta da parte di Finpiemonte S.p.A.;
- di impegnare sul bilancio finanziario gestionale 2025-2027 a favore di Finpiemonte S.p.A., (CF – PI 01947660013 - codice beneficiario 12613), a valere sulle risorse del capitolo n. 113982 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, nell'ambito della Missione 14, Programma 02, Titolo 1, la somma complessiva di Euro 90.008,89 (IVA inclusa), come di seguito dettagliato:
 - euro 77.905,43 (IVA inclusa), per gli oneri di gestione relativi alle attività da svolgersi nell'anno 2025;
 - euro 12.103,46 (IVA inclusa), per gli oneri di gestione relativi alle attività da svolgersi nell'anno 2026;
- di dare atto che la spesa relativa al Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e ai sensi della delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023) per un importo pari a Euro 35,00 è garantita dall'impegno 2025/8567, assunto sul capitolo 144926 (Missione 01, Programma 01 del bilancio finanziario gestionale, annualità 2025) dalla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, come confermato in data 21/05/2025;
- di demandare a Finpiemonte S.p.A. la realizzazione dell'Avviso pubblico rivolto ai beneficiari individuati dalla scheda tecnica allegata alla D.G.R. n. 4-1099 del 12 maggio 2025, per la presentazione della domanda per accedere ai contributi ivi previsti. Tale avviso dovrà, altresì, stabilire i termini per la presentazione delle domande, nonché tutti gli altri elementi necessari alla partecipazione alla Misura;
- di dare atto che:
 - in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la somma impegnata con il presente provvedimento è esigibile negli esercizi finanziari 2025 e 2026;
 - i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;
 - il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il Bilancio regionale;
 - gli importi dovuti a Finpiemonte S.p.A., quale compenso per le attività svolte, verranno liquidati a seguito di emissione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso;
 - per l'importo della gara in oggetto Finpiemonte S.p.A., in qualità di operatore economico, è esente dal versamento del contributo a favore di ANAC.

La transazione elementare dei suddetti impegni e le relative annotazioni contabili sono rappresentate nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi degli artt. 23, comma 1, lettera b) e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente - sezione "Amministrazione trasparente".

Ai fini dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013:

Contraente: Finpiemonte S.p.A. – C.F. 01947660013

Importo complessivo: euro 90.008,89 (IVA inclusa)

Modalità di individuazione del contraente: D.G.R. n. 27-5128 del 27/05/2022 "Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 e s.m.i. Approvazione dello schema di "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.", sottoscritta in data 14/07/2022 - art. 7 D.Lgs. n. 36/2023 – CIG B6EEF312B5.

Responsabile del procedimento: Dott. Claudio Marocco.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.lgs. n. 104 del 2/07/2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE (A2009C - Commercio e terziario - Tutela dei consumatori)

Firmato digitalmente da Claudio Marocco

Allegato

Allegato 1

Rep.-n.

Contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività connesse all'erogazione dei ristori previsti dall'articolo 7 della Legge Regionale n. 1/2025 favore delle attività economiche per compensare gli effetti negativi connessi ai tempi di completamento dei cantieri di raddoppio stradale del tunnel Tenda di cui alla D.G.R. n. 4-1099 del 12 maggio 2025, approvato con D.D. n. _____ del _____ – CIG B6EEF312B5

Tra:

REGIONE PIEMONTE – Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore Commercio e Terziario - Tutela dei consumatori, in persona del Dirigente pro-tempore, Dott. _____ domiciliato per l'incarico presso la Regione Piemonte, in Torino Piazza Pie-monte, n. 1 C.F. 80087670016 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale Dott. _____, domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio Pietro Boero di Torino, in data 19 maggio 2023, rep. n. 174010, registrata a Torino I in data 19 maggio 2023 al n. 23063/1T (nel seguito Finpiemonte);
nel seguito ove congiuntamente anche "Parti",

PREMESSO CHE

- | | |
|----|--|
| a) | con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione |
| | di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società |
| | finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della |
| | competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della |
| | Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti |
| | costituenti o partecipanti; |
| b) | in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge |
| | regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di |
| | avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di |
| | concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri |
| | benefici comunque denominati; |
| c) | ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in |
| | attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione e |
| | Finpiemonte in data 14 luglio 2022 hanno sottoscritto la "Convenzione |
| | Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito |
| | Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del |
| | presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non |
| | esplicitamente richiamato nel presente contratto; |
| d) | Finpiemonte, in virtù dei predetti atti: |
| | • è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente |
| | partecipazione regionale; |
| | • opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti |
| | costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi; |
| | • è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi |
| | regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della |

predetta Convenzione Quadro;

e) l'articolo 7 della Legge Regionale n. 1/2025 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)”, al fine di contrastare gli effetti negativi connessi ai tempi di completamento dell'opera infrastrutturale strategica di interesse regionale di raddoppio stradale del tunnel Tenda, sancisce che la Giunta regionale è autorizzata a individuare le attività economiche beneficiarie di un contributo a fondo perduto presenti nei Comuni di Limone Piemonte, Vernante, Robilante, Roccavione e Borgo San Dalmazzo ed a destinare complessivamente euro 1.000.000,00;

f) con la Deliberazione n. 4-1099 del 12 maggio 2025 la Giunta regionale ha approvato la Misura per il ristoro, anno 2025, a favore delle attività economiche per compensare gli effetti negativi connessi ai tempi di completamento dei cantieri di raddoppio stradale del tunnel Tenda, con una dotazione finanziaria di euro 1.000.000,00;

g) con la medesima Deliberazione:

- è stato previsto un importo non superiore ad euro 95.000 (iva inclusa) quale spesa stimata per l'eventuale affidamento della gestione della Misura,
- è stata demandata alla Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore “Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori”, l'adozione degli atti e provvedimenti necessari per l'attuazione della stessa deliberazione;

h) con Determinazione n. _____ del _____ è stata:

- approvata l'offerta presentata da Finpiemonte S.p.A. attraverso la

	piattaforma di approvvigionamento digitale Sintel ai sensi dell'art. 23	
	c. 5 del D. Lgs. 36/2023 in data 19/05/2025, per la realizzazione dei	
	servizi connessi all'erogazione dei ristori previsti dalla Misura	
	indicata alla precedente lettera "f";	
	• affidata a Finpiemonte SpA la gestione dei servizi previsti nell'offerta	
	succitata,	
	• approvato lo schema di contratto con Finpiemonte S.p.A. al fine di	
	disciplinare l'affidamento dei servizi.	
	i) Le Parti con il presente contratto intendono definire il contenuto	
	dell'affidamento regionale delle attività volte alla gestione e controllo del	
	bando in oggetto, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione	
	Quadro.	
	Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto, le Parti	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Art. 1 – Oggetto	
	1. La Regione affida a Finpiemonte le attività connesse alla gestione	
	della Misura approvata con la D.G.R. n. 4-1099 del 12 maggio 2025 per	
	l'erogazione dei ristori a favore delle attività economiche per compensare gli	
	effetti negativi connessi ai tempi di completamento dei cantieri di raddoppio	
	stradale del tunnel Tenda.	
	2. Le attività affidate dovranno essere espletate nel rispetto di quanto	
	stabilito nelle D.G.R. succitate e nella DD _____ del _____,	
	nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.	
	Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte	

1.	La Regione ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività, come da offerta di servizio approvata:
a)	supporto nella definizione della misura (preparazione Bando, definizione modulistica cartacea e telematica, raccordo con affidante);
b)	attività propedeutica alla definizione dell'affidamento (contrattualistica, offerte economiche) e monitoraggio;
c)	ricezione delle istanze, verifica dei criteri di ricevibilità/ammissibilità;
d)	verifiche per adempimenti precedenti la concessione degli aiuti ("Durc");
e)	gestione concessione Registro Nazionale degli Aiuti e successive variazioni;
f)	adozione del provvedimento di concessione ed erogazione dei ristori (gestione degli eventuali storni);
g)	ricezione della documentazione, esame delle dichiarazioni di spesa (ed integrazioni) ed attività correlate;
h)	adozione degli atti di revoca (anche per minor spesa);
i)	attività connesse al recupero degli indebiti, attraverso il monitoraggio periodico degli obblighi di restituzione delle somme indebitamente percepite e conseguente segnalazione delle posizioni inadempienti agli uffici regionali per l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 mediante la società Soris S.p.A. e denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile);

	j) acquisizione e spedizione dei documenti e relativa gestione documentale;	
	k) servizio di informazione/assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai beneficiari;	
	l) assistenza informativa riguardante l'andamento della misura o altre attività di supporto;	
	m) attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;	
	n) predisposizione della documentazione periodica prevista dalla Convenzione Quadro;	
	o) gestione informatica dei processi.	
	2. Ai sensi dell'art. 11 della Convenzione Quadro, la Regione affida a Finpiemonte i controlli sulle singole operazioni finanziate, di tipo documentale nella misura del 5% dei ristori erogati.	
	3. Ai sensi dell'art. 12 della Convenzione Quadro, Finpiemonte informa i beneficiari circa l'esito dei controlli effettuati e trasmette al Settore affidante una relazione sui controlli effettuati sulle operazioni finanziate e sull'esito degli stessi.	
	4. Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione Quadro, Finpiemonte redige su base semestrale una relazione sull'andamento delle attività affidate, evidenziando eventuali criticità e comunicando le misure eventualmente già adottate o che intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.	
	5. Ai sensi dell'art. 21, comma 6 della Convenzione Quadro, al termine della gestione dell'affidamento, Finpiemonte predispone la relativa rendicontazione finale e la trasmette alla struttura affidante.	

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 7, comma 7 e art. 23 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori, l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività oggetto del presente contratto, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. La Regione, in applicazione di quanto stabilito con Deliberazione n. 4-1099 del 12 maggio 2025 e con D.D. _____ del _____ trasferirà a Finpiemonte, su conto corrente bancario indicato da Finpiemonte stessa, la somma di € 1.000.000,00, a seguito di specifica richiesta di Finpiemonte.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

3. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della Convenzione Quadro, Finpiemonte si impegna a fornire semestralmente un documento di sintesi riguardante la situazione finanziaria del Fondo di cui al precedente comma 1, indicandone in particolare la consistenza all'inizio ed al termine del semestre, le movimentazioni effettuate nel corso del medesimo periodo e gli interessi.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2026.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che dovranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel Bando e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art.7 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nell'art. 26 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione

(attraverso la piattaforma di approvvigionamento virtuale Sintel ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 36/2023), il corrispettivo è convenuto tra le Parti in Euro 73.777,78 oltre IVA al 22% (Euro 90.008,89 IVA inclusa).

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 113982 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025-2026, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" - previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto, fornendo distinta evidenza delle istanze ricevute per ogni categoria progettuale, dei relativi controlli e delle erogazioni effettuate.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stessa e sulla base della rendicontazione periodica presentata ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e/o di maggiore impegno su attività già previste da svolgersi con riferimento al presente affidamento, e determinate da una o più situazioni previste all'art. 9, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà tempestivamente l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi

tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 9 del presente affidamento.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento dei corrispettivi e dei costi sostenuti da Finpiemonte fino a quel momento nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo

all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente

contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13 luglio 2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Finpiemonte si attiene alle prescrizioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Piemonte 2025-2027 in materia di conclusione contratti di lavoro ed attribuzione incarichi.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 – Registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertorizzazione presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene

attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributo 1573,
anno di riferimento 2025.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di
Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente pro-tempore del Settore Commercio e Terziario - Tutela dei
Consumatori

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto per l'affidamento delle attività connesse alla gestione e controllo della Misura denominata **“Legge regionale n. 1/2025, articolo 7. Ristori a favore delle attività economiche per compensare gli effetti negativi connessi ai tempi di completamento dei cantieri di raddoppio stradale del tunnel Tenda. Anno 2025”**, approvata con D.G.R. 4-1099 del 12 maggio 2025, di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-5128 del 27 maggio 2022.

Quale responsabile, FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile della Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore “Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori”, quale delegato del titolare (giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità

pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del

Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute

con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o

insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,

la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o

qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione,

la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona

fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la

persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con

particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di

identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o

più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,

psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato,

pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa

relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e

poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

a. raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e

trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati

	personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca	
	scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile	
	con le finalità iniziali;	
	b. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità	
	per le quali sono trattati;	
	c. esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli	
	per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle	
	finalità per le quali sono trattati;	
	d. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati	
	per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per	
	le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei	
	dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e	
	organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla	
	perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.	
	3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI	
	I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il	
	Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:	
	- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale	
	aggiornamento.	
	I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione	
	e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.	
	Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di	
	adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi	
	contenute.	
	4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI	

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dal bando, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)
- eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono il legale rappresentante e il/i titolare/i effettivo/i dell'ente richiedente l'agevolazione, altre persone fisiche interne all'ente richiedente delegate alla presentazione delle domande di partecipazione e/o coinvolte nell'attuazione dell'operazione, altre persone fisiche afferenti ai soggetti fornitori coinvolti nella realizzazione degli interventi.

Banche dati

- “FINanziamenti DOMande”;
- Gestionale Finanziamenti” per la gestione delle attività finalizzate al controllo;
- “DOQUI” per la gestione delle attività di protocollo;
- Portale Inps/Inail;
- Registro nazionale degli aiuti;
- Telemaco (Infocamere).

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo

necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle

operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità

del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 2 e 4 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e

tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.